



Un richiedente asilo può far valere in giudizio la circostanza che uno Stato membro è divenuto competente per l'esame della sua domanda a seguito della scadenza del termine di tre mesi di cui tale Stato membro dispone per chiedere ad altro Stato membro di prendere in carico il richiedente

Tale termine inizia a decorrere prima del deposito di una domanda «formale» di asilo, qualora all'autorità competente sia pervenuto un documento scritto attestante l'avvenuta richiesta di protezione internazionale

Il 14 settembre 2015 il sig. Tsegezab Mengesteab, cittadino eritreo, ha chiesto asilo a Monaco di Baviera (Germania) dinanzi a un'autorità del Land di Baviera, che gli ha rilasciato, lo stesso giorno, una certificazione attestante che era registrato come richiedente asilo. Non più tardi del 14 gennaio 2016, il Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Agenzia federale tedesca per l'immigrazione e i rifugiati), che è l'autorità preposta all'esecuzione degli obblighi derivanti dal regolamento Dublino III sulla determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale¹, ha ricevuto l'originale di tale certificazione, una sua copia o, quanto meno, le principali informazioni in essa contenute. Il 22 luglio 2016, il sig. Mengesteab è stato sentito dal Bundesamt e ha potuto depositare una domanda formale di asilo.

Da una ricerca nel sistema Eurodac è tuttavia emerso che le impronte digitali del sig. Mengesteab erano state rilevate in Italia. In linea generale, un risultato positivo del genere dimostra che l'interessato ha varcato irregolarmente una frontiera esterna dell'UE, il che può comportare che competente per l'esame della domanda di asilo sia lo Stato membro sul quale si trova la frontiera esterna in questione (nel caso di specie, l'Italia). Il Bundesamt ha allora chiesto alle autorità italiane, il 19 agosto 2016, di prendere il sig. Mengesteab in carico, a norma del regolamento Dublino III. Le autorità italiane non hanno risposto a tale richiesta, il che equivale ad accettazione.

Con decisione del 10 novembre 2016, il Bundesamt ha pertanto respinto la domanda di asilo del sig. Mengesteab e ne ha ordinato il trasferimento verso l'Italia. Il sig. Mengesteab ha contestato tale decisione dinanzi al Verwaltungsgericht Minden (Tribunale amministrativo di Minden, Germania). Egli fa valere che, secondo il regolamento Dublino III, la competenza a esaminare la sua domanda di asilo è stata trasferita alla Germania. Tale regolamento prevede, infatti, che la richiesta di presa in carico debba essere formulata al più tardi entro un termine di tre mesi dalla data di presentazione della domanda di protezione internazionale e che, dopo la scadenza di tale termine, la competenza per l'esame della domanda spetti allo Stato membro in cui la domanda di protezione internazionale è stata presentata. Secondo il sig. Mengesteab, il Bundesamt ha chiesto alle autorità italiane di prenderlo in carico solamente dopo la scadenza del termine di tre mesi. In tale contesto, il Verwaltungsgericht ha chiesto alla Corte di giustizia di interpretare il regolamento Dublino III.

Con la sua odierna sentenza, la Corte risponde, in primo luogo, che un richiedente protezione internazionale può invocare, nell'ambito di un ricorso esercitato contro una decisione di trasferimento adottata nei suoi confronti, la scadenza del menzionato termine

¹ Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (GU 2013, L 180, pag. 31).

di tre mesi, e ciò anche se lo Stato membro richiesto è disposto a prendere tale richiedente in carico.

La Corte ricorda, al riguardo, che il legislatore dell'Unione, nell'ambito del regolamento Dublino III, non si è limitato a fissare regole organizzative che disciplinano i rapporti tra gli Stati membri al fine di determinare lo Stato membro competente, ma ha deciso di coinvolgere in tale procedura i richiedenti asilo, garantendo loro, tra l'altro, un diritto di ricorso effettivo avverso qualsiasi decisione di trasferimento eventualmente adottata nei loro confronti.

La Corte dichiara, in secondo luogo, che una richiesta di presa in carico non può essere validamente formulata una volta decorsi tre mesi dalla presentazione della domanda di protezione internazionale. Il termine di due mesi previsto dal regolamento Dublino III per una simile richiesta in caso di ricezione di un risultato positivo di Eurodac non costituisce un termine supplementare che si aggiunge al termine di tre mesi, ma un termine più breve, giustificato dal fatto che un risultato positivo del genere costituisce la prova di un attraversamento irregolare di una frontiera esterna dell'UE e semplifica, quindi, la procedura di determinazione dello Stato membro competente.

Per quanto riguarda, in terzo luogo, la definizione materiale della domanda di protezione internazionale (domanda dalla cui presentazione decorre il termine di tre mesi), la Corte afferma quanto segue: una domanda di protezione internazionale si considera presentata quando l'autorità preposta all'esecuzione degli obblighi derivanti dal regolamento Dublino III riceve un documento scritto, redatto da un'autorità pubblica e in cui si certifica che un cittadino di un paese non UE ha chiesto protezione internazionale, oppure, eventualmente, quando la suddetta autorità preposta riceve le sole informazioni principali contenute in tale documento (ma non il documento stesso o la sua copia).

Per poter avviare efficacemente la procedura di determinazione dello Stato membro competente, l'autorità competente ha bisogno di essere informata, in modo certo, del fatto che un cittadino di un paese non UE ha chiesto protezione internazionale. Tuttavia, non è necessario che il documento scritto redatto a tal fine rivesta una forma precisamente determinata o che contenga elementi aggiuntivi rilevanti ai fini dell'applicazione dei criteri fissati dal regolamento Dublino III o, a maggior ragione, ai fini dell'esame nel merito della domanda di protezione internazionale. Non è neppure necessario, in questa fase del procedimento, che sia già stato organizzato un colloquio personale.

L'efficacia di talune importanti garanzie concesse ai richiedenti protezione internazionale risulterebbe diminuita se la ricezione da parte dell'autorità competente (nella fattispecie, il Bundesamt) di un documento scritto, come la summenzionata certificazione sulla registrazione, non fosse sufficiente a manifestare la presentazione di una domanda di protezione internazionale. Inoltre, una soluzione del genere potrebbe pregiudicare il sistema di Dublino, rimettendo in discussione lo status particolare che esso conferisce al primo Stato membro in cui viene presentata una domanda di asilo.

Inoltre, la trasmissione all'autorità competente delle principali informazioni contenute in un simile documento deve essere considerata come una trasmissione a tale autorità dell'originale o di una copia di detto documento. Tale trasmissione è quindi sufficiente per affermare che una domanda di protezione internazionale si considera presentata.

La presente causa è stata trattata con procedimento accelerato, il che ha permesso alla Corte di pronunciare la propria sentenza in sette mesi.

IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale](#) della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia

Contatto stampa: Eleonora Montserrat Pappalettere ☎ (+352) 4303 8575

Immagini della pronuncia della sentenza sono disponibili su «[Europe by Satellite](#)» ☐ ☎ (+32) 2 2964106